

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 525

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ACQUARONE, BOFFARDI, DANIELE GALDI, FORCIERI, GUGLIERI, LOPEZ, ORSINI, PISCHEDDA, ROGNONI e RUFFINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1992

Statalizzazione dell'Accademia di belle arti di Genova

ONOREVOLI SENATORI. - Si sottopone al vostro esame il disegno di legge che riguarda la statalizzazione dell'Accademia di Belle Arti di Genova.

L'Accademia Ligustica di Belle Arti è stata fondata a Genova nel 1751 ed è, quindi, la seconda in Italia - in ordine di tempo - tra le Accademie di valore storico (la prima è quella di Venezia). Tale Accademia ha svolto e svolge un ruolo importante nell'ambito della promozione culturale, artistica e formativa della scuola, oltre la propria attività museale.

L'Accademia ligustica è stata, tuttavia, inspiegabilmente esclusa dall'inserimento nelle Accademie di Stato, come invece è avvenuto per tutte le altre accademie di

tradizione storica ed anche per quelle di nuova e più recente istituzione.

Negli ultimi anni in Liguria si è accentuata considerevolmente la richiesta da parte dei giovani di poter accedere a corsi regolari nell'ambito delle discipline artistiche di ordine superiore.

Questa richiesta è motivata dall'esistenza di tre licei artistici a Genova (uno statale, uno comunale e uno religioso), di un liceo artistico statale a Savona e di un istituto d'arte a Chiavari, oltre all'Istituto statale d'arte di Acqui Terme i cui diplomati si orientano in parte a frequentare i corsi dell'Accademia genovese.

Le domande di iscrizione ai corsi dell'Accademia non statale sono ulteriormente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aumentate con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, e successive modificazioni; tale decreto prevede l'obbligo del possesso di un diploma di licenza di Accademia di belle arti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Per riscontrare le esigenze della popolazione scolastica ligure gli enti locali hanno a tutt'oggi, con notevole impegno finanziario, sostenuto gli sforzi della Accademia Ligustica nell'allestire i corsi d'insegnamento, corsi che, con decreto del 12 maggio 1979, il Ministero della pubblica istruzione, dopo l'esito positivo di accertamenti ispettivi, ha riconosciuto legalmente.

Il riconoscimento legale del titolo di studio, rilasciato al termine del quadriennio, richiama un crescente numero di allievi a iscriversi all'Accademia Ligustica.

Questa realtà, di per sè positiva, rende ormai non più sostenibile, da parte del Comune e della Provincia di Genova, l'onere di gestione di corsi che, per la loro finalità e per la loro obbligatorietà ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, non possono essere più considerati come un problema di cultura locale, ma rientrano in modo preciso nei compiti istituzionali dello Stato nel campo dell'insegnamento artistico.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, nell'ultimo decennio, provveduto ad istituire dieci nuove Accademie e trentatrè con-

servatori di musica per assicurare l'insegnamento artistico a livello scolastico superiore in regioni o province non ancora dotate di tali istituzioni.

Attualmente la Liguria è una delle tre regioni (le altre sono la Sardegna e la Basilicata) sprovviste di una Accademia di Belle Arti statale.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame ed alla approvazione del Senato ha lo scopo di sanare questa lacuna ed ha anche carattere d'urgenza per la situazione che sul piano giuridico e sul piano economico, l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 1972 ha creato per il funzionamento anche in futuro dell'Accademia Ligustica. Infine come ulteriore e positivo elemento di valutazione vi è la dichiarata disponibilità del comune di Genova sia nel continuare a sostenere gli oneri relativi all'uso dell'immobile in cui ha sede attualmente l'Accademia Ligustica, sia nel mettere a disposizione la nuova sede già in corso di allestimento nell'ex Palazzo Ducale.

Il disegno di legge consta di sei articoli: Gli articoli da 1 a 4 concernono il trasferimento allo Stato dell'Accademia Ligustica, del personale e del materiale didattico.

L'articolo 5 concerne la spesa annua da ascrivere al bilancio dello Stato.

L'articolo 6 contiene una norma transitoria relativa agli attuali studenti dell'Accademia ligustica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1992 la scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia Ligustica, con sede a Genova, è trasferita alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione dei « Accademia di Belle Arti di Genova ».

Art. 2.

1. Lo Stato assume nei ruoli ordinari delle Accademie di Belle Arti tutto il personale della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia Ligustica che:

a) rientri nei limiti superiori di età previsti dalle vigenti leggi;

b) sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per il personale di ruolo dello Stato.

2. Al personale, assunto nei ruoli delle Accademie di Belle Arti statali ai sensi del comma 1, è riconosciuto il servizio prestato nella Accademia Ligustica dalla data in cui essa ha ottenuto il riconoscimento legale.

Art. 3.

1. I ruoli organici del personale, insegnante e non insegnante, della Accademia di Belle Arti sono aumentati dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; dal 1° ottobre 1992, la pianta organica della nuova Accademia di Belle Arti di Genova è determinata ai sensi della tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito allo Stato, senza

oneri, tutto il materiale didattico già in uso all'Accademia Ligustica.

Art. 5.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede con gli stanziamenti iscritti negli ordinari capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

1. Gli studenti della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia Ligustica entrano a far parte dell'Accademia statale di Belle Arti di Genova conservando il diritto di iscrizione all'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

TABELLA
(Articolo 3)ORGANICO DELL'ACCADEMIA STATALE
DI BELLE ARTI DI GENOVA

<i>Personale insegnante:</i>	<i>Posti</i>
Pittura	2
Scultura	1
Scenografia	1
Storia dell'arte e bibliotecario	2
Anatomia artistica	2
Incisione	1
Plastica ornamentale	1
Corsi speciali	12
 <i>Personale assistente:</i>	
Pittura	2
Scultura	1
Scenografia	1
Storia dell'arte	2
Anatomia artistica	2
Incisione	1
Plastica ornamentale	1
 <i>Personale non insegnante:</i>	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	1
Carriera ausiliaria	6